

ATTI DEL DIRETTORE GENERALE

DELIBERAZIONE N. 622 del 19/07/2022

OGGETTO:

CONVENZIONE PASSIVA TRA ASST NORD MILANO E ASST MONZA PER ATTIVITÀ DI CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA ED INTERVENTISTICA. PERIODO 22 LUGLIO - 18 SETTEMBRE 2022.

PROPONENTE: AFFARI GENERALI - direzione
Il Dirigente Responsabile: BRERA FIONA SILVIA
Il Funzionario istruttore: CASSANELLI BARBARA

Fascicolo n. 35 - 0 Anno 2022
Titolario 01 - 01 - 03

Immediatamente esecutiva: SI
Soggetta a privacy: NO
Pubblicazione differita: NO
Con introiti: NO
Con oneri: SI

RICHIAMATI:

- l'art. 15, comma 1, della legge 07 agosto 1990, n. 241, autorizza le pubbliche amministrazioni a "concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune";
- l'art. 15 quinquies, comma 2, lett. c), del Decreto Legislativo del 30.12.1992 n. 502 e ss.mm.ii., consente alle aziende sanitarie di stipulare convenzioni con altre aziende del SSN o con altra struttura sanitaria non accreditata per attività richiesta a pagamento;
- le Linee guida del Ministero della Sanità n. 2/1996 "Profilo Aziendale dei soggetti gestori dei servizi sanitari" (G. U. del 31.5.1996, n. 126), al paragrafo 5 "Innovazione organizzativa e strategie gestionali di integrazione orizzontale fra aziende", prevedono "il ricorso a convenzioni tra enti diversi. Tale forma di cooperazione fra enti, più semplice e flessibile, può essere funzionale allo svolgimento in comune di singoli servizi, all'utilizzo coordinato di beni e di tecnologia";
- la L.R. 27 dicembre 2006 n. 30 stabilisce che gli enti appartenenti al sistema regionale svolgono prestazioni a favore di ogni altro soggetto appartenente allo stesso, proprio al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di sistema, mediante il miglior utilizzo delle risorse ed il contenimento della spesa;

DATO ATTO che, come rappresentato dal Direttore Sanitario nonché dalla Responsabile della U.O.C. Cardiologia e Unità Cardio-coronarica, nel periodo intercorrente tra il 22 luglio 2022 ed il 18 settembre del 2022 non sarà possibile svolgere le procedure di emodinamica presso la struttura aziendale a ciò predisposta, a causa della sostituzione della relativa apparecchiatura e ritenuto, pertanto, opportuno procedere all'attivazione di una convenzione che consenta di evitare l'interruzione dell'attività di emodinamica programmata sui pazienti di questa Azienda;

VISTE:

- la nota del 26 maggio 2022, prot. n. 16567, conservata in atti, con la quale si richiede la disponibilità di ASST Monza a stipulare un accordo di collaborazione per attività di cardiologica diagnostica ed interventistica, elettiva o con urgenza differibile, che vede coinvolte la U.O.S. Emodinamica dell'ASST Nord Milano e la S.C. Emodinamica ed Elettrofisiologia dell'ASST Monza;
- la nota del 1° luglio 2022, prot. n. 20686, conservata in atti, con la quale ASST Monza ha espresso la propria disponibilità alla collaborazione di cui trattasi, inoltrando a questa Azienda il testo di convenzione per preventivo parere e condivisione;
- la successiva corrispondenza e-mail intercorsa tra le parti e conservata in atti, con la quale si sono definite e condivise le pattuizioni dell'accordo convenzionale di cui trattasi;

EVIDENZIATO che l'attività in argomento, così come meglio descritta nel testo di convenzione allegata al presente provvedimento (Allegato n. 1), quale parte integrante e sostanziale, condiviso tra le parti, prevede in estrema sintesi le seguenti pattuizioni:

- < **oggetto:** attività di cardiologica diagnostica ed interventistica, elettiva o con urgenza differibile, che vede coinvolte la U.O.S. Emodinamica ed Elettrofisiologia di ASST Nord Milano e la S.C. Emodinamica di ASST Monza, a causa di lavori di ristrutturazione delle strutture e attrezzature della U.O.S. Emodinamica ed Elettrofisiologia della U.O.C. Cardiologia e Unità Cardio-coronarica;
- < **condizioni economiche riconosciute all'ASST Monza:**
 - euro 257,00 (esente iva), per procedura interventistica o diagnostica cardiologica;
 - euro 40,00 (esente iva), per ogni eventuale consulto anestesiologicalo, cardiocirurgico o di altra specialità effettuato su pazienti sottoposti a procedura e successivamente ritrasferiti al P.O. Edoardo Bassini;
- < **costo presunto per il periodo di interesse:** Euro 17.000,00;
- < **orari:** in orario di servizio dalle 8.00 alle 16.00;
- < **durata:** dal 22 luglio 2022 al 18 settembre 2022;

VISTO il parere favorevole espresso dal Direttore Sanitario, dott.ssa Anna Lisa Fumagalli conservato in atti, in merito alla stipula della convenzione di cui trattasi;

RITENUTO di incaricare:

- il Direttore della U.O.C. Cardiologia e Unità Cardio-Coronarica di ASST Nord Milano, al fine di vigilare e supervisionare l'esecuzione della convenzione oggetto del presente provvedimento, con particolare attenzione ai volumi delle prestazioni richieste ai fini del rispetto della disponibilità economica assegnata;

- il Dirigente DAPSS, dott. Gianfranco Galli, per il coordinamento e la supervisione del personale infermieristico;

DATO ATTO che il personale che accederà all'Ospedale San Gerardo di Monza, in esecuzione della convenzione in oggetto, potrà utilizzare la mensa aziendale dell'ASST Monza e avrà diritto al rimborso alle condizioni di cui al regolamento aziendale "per l'utilizzo della pausa di lavoro, dei buoni pasto sostitutivi nonché di accesso alla mensa", con riferimento al valore del ticket, dietro presentazione di apposita rendicontazione, debitamente autorizzata dal Responsabile del Procedimento e accompagnata dalle ricevute dei buoni pasto in originale;

PRECISATO che il citato accordo avrà durata dal 22 luglio 2022 al 18 settembre 2022, con possibilità di rinnovo (non tacito) alla scadenza;

SU PROPOSTA del Responsabile della U.O.C. proponente il quale attesta la legittimità e regolarità tecnico/amministrativa del presente provvedimento, come riportato nel parere tecnico, conservato agli atti;

ATTESO che la Struttura proponente ha acquisito dalla U.O.C. Bilancio e Risorse Finanziarie l'attestazione della copertura economica e finanziaria, come riportato nel parere contabile allegato al presente provvedimento;

IL DIRETTORE GENERALE

PRESO ATTO del parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal Direttore Sociosanitario, conservati agli atti;

- d e l i b e r a -

per le motivazioni esposte in premessa:

- di autorizzare la stipula della convenzione con ASST Monza di collaborazione per attività di cardiologica diagnostica ed interventistica, elettiva o con urgenza differibile, che vede coinvolte la U.O.S. Emodinamica ed Elettrofisiologia di ASST Nord Milano e la S.C. Emodinamica di ASST Monza, a causa di lavori di ristrutturazione delle strutture e attrezzature della U.O.S. Emodinamica della U.O.C. Cardiologia e Unità Cardio-Coronarica;
- di autorizzare la sottoscrizione della convenzione sopra descritta;
- di incaricare:
 - il Direttore della U.O.C. Cardiologia e Unità Cardio-Coronarica di ASST Nord Milano, al fine di vigilare e supervisionare l'esecuzione della convenzione oggetto del presente provvedimento, con particolare attenzione ai volumi delle prestazioni richieste ai fini del rispetto della disponibilità economica assegnata;
 - il Dirigente DAPSS, dott. Gianfranco Galli, per il coordinamento e la supervisione del personale infermieristico;
- di dare atto che il personale che accederà all'Ospedale San Gerardo di Monza, in esecuzione della convenzione in oggetto, potrà utilizzare la mensa aziendale dell'ASST Monza e avrà diritto al rimborso alle condizioni di cui al regolamento aziendale "per l'utilizzo della pausa di lavoro, dei buoni pasto sostitutivi nonché di accesso alla mensa", con riferimento al valore del ticket, dietro presentazione di apposita rendicontazione, debitamente autorizzata dal Responsabile del Procedimento e accompagnata dalle ricevute dei buoni pasto in originale;
- di evidenziare che le prestazioni previste avranno durata dal 22 luglio 2022 al 18 settembre 2022;

- di dare atto che l'importo complessivo relativo alla spesa stimata per il periodo di riferimento, pari a Euro 17.000,00, è annotato al conto di bilancio come riportato nel parere contabile allegato al presente provvedimento;
- di conferire mandato al Responsabile del Procedimento per tutti i necessari, successivi, incombenti all'esecuzione del presente provvedimento;
- di dare atto che il provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 17, comma 6, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 e ss. mm. e ii.;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on-line aziendale, ai sensi dell'art. 17, comma 6, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 e ss. mm. e ii.;
- di trasmettere il provvedimento al Collegio Sindacale.

IL DIRETTORE GENERALE
dott.ssa Elisabetta Fabbrini

Proposta n° 658 del 18/07/2022

**OGGETTO: CONVENZIONE PASSIVA TRA ASST NORD MILANO E ASST MONZA
PER ATTIVITÀ DI CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA ED INTERVENTISTICA.
PERIODO 22 LUGLIO - 18 SETTEMBRE 2022.**

Parere Contabile

Parere: Favorevole

Data: 18/07/2022

Note:

Direttore U.O.C. Bilancio e Risorse Finanziarie
Dott.ssa Domenica Luppino

Mastro	Conto	Descrizione	Sez.	Importo	Anno	Da	A
Eco	620500002	Prestazioni diagnostiche di terzi	San	17.000,00	2022	22/07/2022	18/09/2022

RELATA DI PUBBLICAZIONE

DELIBERAZIONE N. 622 / 2022 DEL 19/07/2022

OGGETTO: Convenzione passiva tra ASST Nord Milano e ASST Monza per attività di cardiologia diagnostica ed interventistica. Periodo 22 luglio - 18 settembre 2022.

La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio sul sito aziendale, come previsto dalle norme vigenti, dal giorno 19/07/2022 al giorno 06/08/2022.

**ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA ASST MONZA E ASST NORD MILANO
PER ATTIVITA' DI CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA ED INTERVENTISTICA.**

TRA

ASST Monza, con sede in Monza (MB), Via Pergolesi n. 33, codice fiscale e P.IVA 09314290967 (appresso denominata "ASST Monza"), in atto rappresentata dal Dott. Silvano Casazza, Direttore Generale e rappresentante legale dell'Azienda che, con deliberazione n. 16 del 17.09.2021, delega alla sottoscrizione del presente accordo il Direttore Sanitario, Dott.ssa Laura Radice, congiuntamente con il Direttore Amministrativo, Dott.ssa Antonietta Ferrigno

E

Azienda Socio-Sanitaria Territoriale Nord Milano, con sede in Sesto San Giovanni (MI), Viale Matteotti, n. 83, codice fiscale e P.IVA 09320420962 (appresso denominata "ASST Nord Milano"), in persona della dott.ssa Elisabetta Fabbrini, Direttore Generale e Legale Rappresentante, che con deliberazione n. 169 del 22.02.2022 delega alla sottoscrizione della presente convenzione il Dirigente Amministrativo della U.O.C. Affari Generali e Legali, dott.ssa Fiona Silvia Brera

PREMESSO CHE

- l'art. 15, comma 1, della legge 07 agosto 1990, n. 241, autorizza le pubbliche amministrazioni a "concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune";
- l'art. 15 quinquies, comma 2, lett. c), del Decreto Legislativo del 30.12.1992 n. 502 e ss.mm.ii., consente alle aziende sanitarie di stipulare convenzioni con altre aziende del SSN o con altra struttura sanitaria non accreditata per attività richiesta a pagamento;
- con nota prot. ASST MB n. 16585 del 27.05.2022, l'ASST Nord Milano, a causa di lavori di ristrutturazione delle strutture e attrezzature della U.O.S. Emodinamica ed Elettrofisiologia della U.O.C. Cardiologia e Unità Cardio-Coronarica, ha chiesto la disponibilità dell'ASST Monza a stipulare un accordo di collaborazione per attività di cardiologia diagnostica ed interventistica, elettiva o con urgenza differibile, che vede coinvolte la U.O.S. Emodinamica ed Elettrofisiologia dell'ASST Nord Milano e la S.C. Emodinamica dell'ASST Monza;
- presso l'ASST Monza è presente la S.C. Emodinamica che possiede le competenze e le professionalità necessarie a poter far fronte a tali esigenze;

- le Parti in coerenza con i principi sopra richiamati, riconoscono il comune interesse allo svolgimento dell'attività oggetto del presente accordo, al fine di razionalizzare le risorse e migliorare l'offerta al cittadino.

TUTTO CIO' PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Le Parti si impegnano a rispettare le premesse che costituiscono parte integrante del presente accordo, nonché ogni principio, vincolo, modalità e condizione di cui alla vigente normativa in materia.

Art. 2 – Oggetto dell'accordo

L'ASST Monza, per il tramite della S.C. Emodinamica, offre la propria disponibilità e collaborazione, mediante l'utilizzo della sala di emodinamica dell'Ospedale San Gerardo di Monza per l'esecuzione di procedure elettive e in urgenza differibile su pazienti ricoverati provenienti dal P.O. Edoardo Bassini dell'ASST Nord Milano, con indicazione a procedure diagnostiche cardiologiche ed eventuale intervento di rivascularizzazione coronarica percutanea o chirurgica.

Art. 3 – Modalità di esecuzione dell'attività

L'ASST Monza, tramite la S.C. Emodinamica, rende disponibile le proprie competenze e professionalità per l'attività di cui al precedente art. 2, che sarà espletata secondo le seguenti modalità:

1. Messa a disposizione della sala di emodinamica dell'Ospedale San Gerardo di Monza per l'esecuzione di procedure diagnostiche (coronarografie) e interventistiche (angioplastiche coronariche o altri interventi percutanei) su pazienti ricoverati provenienti dall'ASST Nord Milano, tutti i giorni nell'orario di lavoro ordinario, con orari e numero di procedure da concordare di volta in volta il giorno precedente tra i Responsabili dei due laboratori di emodinamica sulla base della programmazione di sala della S.C. Emodinamica dell'ASST Monza e del numero di pazienti ricoverati presso la U.O.C. Cardiologia e Unità Cardio-Coronarica del P.O. Edoardo Bassini.
2. La programmazione dei casi ricoverati al P.O. Edoardo Bassini sarà concordata di giorno in giorno tra il Direttore della U.O.C. Cardiologia ed Unità Cardio-Coronarica dell'ASST

Nord Milano e il Direttore della S.C. Emodinamica o suo sostituto, sulla base del numero di pazienti con indicazione a studio coronarografico di entrambi i centri. Al Direttore della S.C. Emodinamica compete anche la verifica dell'attività complessivamente svolta dai dirigenti medici emodinamisti dell'ASST Monza in orario di lavoro, nel rispetto della vigente normativa in materia di organizzazione dell'orario di lavoro, con particolare riferimento al D.Lgs. del 08.04.2003, n. 66 ed ai requisiti di accreditamento. Detta attività sarà svolta come attività istituzionale senza intralciare gli obblighi di lavoro, sia ordinario che straordinario, del personale medico e infermieristico della S.C. di emodinamica dell'ASST Monza.

3. In caso di indicazione clinica o complicanza imprevista della procedura tale da non rendere il paziente ritrasferibile al P.O. Edoardo Bassini l'equipe dell'ASST Monza provvederà al ricovero nel reparto più consono alla situazione del paziente (UTIC, rianimazione, terapia semintensiva cardiologica, cardiocirurgia).
4. Qualora dopo la coronarografia emergesse indicazione a rivascolarizzazione chirurgica il San Gerardo mette a disposizione la valutazione cardiocirurgica e l'eventuale presa in carico immediata del paziente compatibilmente con l'urgenza clinica del caso e la disponibilità del posto letto in Cardiocirurgia o Cardiologia della ASST Monza.
5. ASST Monza mette a disposizione del personale di ASST Nord Milano che, in forza della presente convenzione accederà alla S.C. di Emodinamica dell'ASST Monza:
 - la possibilità di accedere alla propria mensa aziendale, dietro corresponsione della tariffa di € 7,60;
 - gli indumenti di lavoro e i dispositivi di protezione individuale necessari per l'esecuzione dell'attività richiesta.

L'ASST Nord Milano si rende disponibile a:

1. Mettere a disposizione, nei giorni nei quali sono previsti casi provenienti dal P.O. Edoardo Bassini, dalle ore 8.00 alle ore 16.00, 1-2 infermieri della propria equipe infermieristica di cardiologia interventistica che affiancheranno l'equipe infermieristica della S.C. Emodinamica del San Gerardo nelle attività di sala sia sui pazienti provenienti dall'ASST Nord Milano che su quelli della ASST di Monza.

2. Eseguire le procedure diagnostiche e interventistiche sui pazienti ricoverati presso la U.O.C. Cardiologia ed Unità Cardio-Coronarica del P.O. Edoardo Bassini in autonomia operativa e decisionale del cardiologo interventista del P.O. Edoardo Bassini, che potrà essere supportato dall'emodinamista dell'ASST Monza già presente in struttura in orario di servizio, in caso di complicanze impreviste della procedura o in necessità di eseguire procedure complesse.
3. Farsi carico del trasferimento assistito con ambulanza dei pazienti sottoposti a procedure di emodinamica dal P.O. Edoardo Bassini all'Ospedale San Gerardo di Monza e viceversa.
4. In caso di necessità di eseguire una procedura di emodinamica urgente al di fuori dell'orario di servizio (es. paziente con infarto autopresentato in PS al P.O. Edoardo Bassini con indicazione a coronarografia in urgenza) l'ASST Nord Milano, prima di procedere con il trasporto del paziente dovrà richiedere la disponibilità della sala a Monza e dell'eventuale posto letto in UTIC; in caso di disponibilità della sala la procedura urgente sarà eseguita dall'equipe medico-infermieristica del P.O. Edoardo Bassini mentre l'ASST di Monza attiva il proprio infermiere di emodinamica che collaborerà con l'infermiere del P.O. Edoardo Bassini. Al termine della procedura il paziente sarà ritrasferito in Unità Coronarica al Bassini, a meno di condizioni cliniche che ne controindichino il trasporto.
5. Farsi carico del reintegro tempestivo del materiale utilizzato per l'esecuzione delle procedure tramite la società che gestisce in service la fornitura dei dispositivi di entrambi i laboratori di emodinamica (Kardia Srl). I kit procedurali utilizzati per l'esecuzione delle prestazioni a favore dei pazienti dell'ASST Nord Milano, forniti da Kardia Srl, saranno direttamente rendicontati da Kardia all'ASST Nord con meccanismo di conteggio dei materiali utilizzati nelle singole procedure analogo a quello già utilizzato in entrambi i laboratori.
6. Rimborsare i costi sostenuti dalla ASST Monza per l'attività di collaborazione, secondo quanto definito di seguito riportato:
 - a) Per ogni procedura interventistica o di diagnostica cardiologica € 257,00 (IVA esente);

- b) Per ogni eventuale consulto anestesiologicalo, cardiocirurgico o di altra specialità effettuato su pazienti sottoposti a procedura e successivamente ritrasferiti al P.O. Edoardo Bassini, € 40,00/cad. (IVA esente). Nulla sarà dovuto come consulenza qualora il paziente venga ricoverato al San Gerardo dopo la procedura stessa;
- c) Il costo del materiale non compreso nei kit procedurali forniti in service che dovesse essere impiegato durante l'attività di collaborazione e che sarà rendicontato a parte alla fine della collaborazione.

Art. 4 - Responsabili del servizio

Le Parti individuano i seguenti responsabili per tutte le attività inerenti al servizio disciplinato dal presente contratto:

1. il Direttore della S.C. Emodinamica dell'ASST Monza;
2. il Direttore della U.O.C. Cardiologia e Unità Cardio-Coronarica del P.O. Edoardo Bassini dell'ASST Nord Milano;
3. Il Dirigente DAPSS dell'ASST Nord Milano, dott. Gianfranco Galli, per il personale infermieristico.

Art. 5 – Tutela della salute del lavoratore - Rischio radiologico

ASST Monza dichiara di garantire l'applicazione di tutte le disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito dello svolgimento dell'attività in argomento e, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, si impegna a fornire informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinato ad operare il dipendente dell'ASST Nord Milano.

ASST Monza garantisce al personale coinvolto nella collaborazione gli indumenti di lavoro e i dispositivi di protezione individuale necessari per l'esecuzione dell'attività richiesta.

Il personale radioesposto dell'ASST Nord Milano che effettua prestazioni all'interno delle strutture dell'ASST Monza è a tutti gli effetti "lavoratore esterno" ai sensi dell'art. 7, comma 80) del D.Lgs. 101/20 del 31 luglio 2020. Pertanto ASST Nord Milano provvede a quanto previsto all'art. 112 del medesimo decreto, in particolare provvede alla stima del rischio e alla relativa classificazione, assicura la formazione e informazione ai sensi dell'art. 111, provvede alla sorveglianza sanitaria di cui all'art. 134, istituisce e aggiorna la documentazione di radioprotezione e istituisce per ogni lavoratore esterno di categoria A il libretto personale di radioprotezione.

L'ASST Monza assicura al personale dell'ASST Nord Milano la tutela per il rischio di esposizione a radiazioni ionizzanti presso le proprie strutture in conformità agli obblighi previsti all'art. 113 del D.Lgs. 101/20 in particolare garantendo, la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (camici, guanti, collari ed occhiali anti-X) e, ove previsto, di mezzi per la dosimetria personale globale e parziale e comunicando con periodicità almeno trimestrale le risultanze dosimetriche all'Esperto di Radioprotezione di ASST Nord Milano.

Art. 6 – Rendicontazione e fatturazione

Ai fini dell'emissione della fattura la S.C Emodinamica provvederà a redigere mensilmente una distinta nella quale sono riportati i dettagli delle procedure effettuate e i materiali impiegati, che dovrà essere validato anche dalla U.O.C. Cardiologia e Unità Cardio-Coronarica del P.O. Edoardo Bassini. Sulla base di tale distinta, l'ASST Monza, emetterà fattura relativa all'attività resa nell'ambito del presente accordo. Il corrispettivo sarà versato dall'ASST Nord Milano entro 60 giorni dalla data di emissione della fattura. In caso di ritardato pagamento dovranno essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del saggio legale, ai sensi della vigente normativa. Tutti i rapporti di carattere amministrativo, economico e finanziario connessi con l'espletamento delle prestazioni oggetto del presente accordo, intercorrono esclusivamente fra le amministrazioni dell'ASST Nord Milano e dell'ASST Monza.

Art. 7 – Responsabilità

Si dà atto che le Parti hanno in corso polizze per la Responsabilità Civile verso terzi, a garanzia, tra l'altro, dell'attività prestata dai dipendenti e per conto delle stesse ASST.

Art. 8 – Durata

Il presente accordo decorre **dal 22.07.2022 e resterà in vigore fino al 18.09.2022.**

Ciascuna delle Parti potrà recedere dal presente atto con preavviso di 15 giorni, dandone comunicazione scritta a mezzo posta certificata PEC.

Alla scadenza l'accordo potrà essere rinnovato, previo accordo formalizzato tra le Parti. Non è previsto il tacito rinnovo. Eventuali modifiche devono essere concordate tra le parti e formalizzate per iscritto. Tali modifiche entreranno in vigore dal giorno successivo alla data di sottoscrizione dell'atto di approvazione delle modifiche stesse.

Art. 9 - Privacy e trattamento dati

L'ASST Monza e la ASST Nord Milano sono titolari autonomi dei dati e, ove dovessero venire a

conoscenza - anche in modo fortuito - dei dati di cui ciascuna Parte è titolare, si impegnano a trattare tali dati nel rispetto delle vigenti normative nazionali ed europee in materia di protezione dei dati personali ed esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente accordo.

Il personale interessato delle due ASST si intendono persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto la responsabilità del proprio titolare, ai sensi dell'art. 29 del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati). Il personale interessato, così designato dalla controparte, si impegna a osservare la massima riservatezza in merito alle informazioni di cui viene a conoscenza durante l'espletamento dell'attività di cui al presente accordo, nonché ad attenersi alle istruzioni, rispettando la vigente normativa europea e nazionale in materia di protezione dei dati personali.

Ciascuna Parte, in qualità di titolare autonomo, è responsabile dell'osservanza e del rispetto delle disposizioni e degli adempimenti imposti dalla vigente normativa nazionale ed europea in materia di protezione dei dati personali.

Art.10 – Codice etico e di comportamento

Le Parti dichiarano di accettare il contenuto dei rispettivi Piani triennali per la prevenzione della corruzione e della trasparenza ex Legge n. 190/2012 e dei Codici Etici e di comportamento di cui hanno preso visione sui rispettivi siti aziendali e di impegnarsi ad adottare, nello svolgimento delle funzioni connesse all'accordo in oggetto, comportamenti conformi alle previsioni in essi contenute. La violazione dei citati Codici da parte dei contraenti, comporterà la risoluzione del rapporto contrattuale in essere, nonché il diritto degli stessi di chiedere e ottenere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della propria immagine ed onorabilità.

Art. 11 – Pubblicazione, imposte e registrazione

Il presente accordo:

- è soggetto ad imposta di bollo, assolta in modo virtuale, con le modalità indicate nel D.M. 17 giugno 2014, con onere a carico dell'ASST Nord Milano;
- è esente da I.V.A., ai sensi dell'art. 10, I comma, n. 19 del D.P.R. 26.10.1972 n. 633 e successive modificazioni ed integrazioni;
- è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, 2° comma, del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

Art. 12 – Foro competente

Per qualunque controversia derivante dal presente accordo, è eletto Foro esclusivo quello di Monza.

Letto, confermato e sottoscritto dalle parti con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della Legge n. 241/1990 e s.m.i..

ASST Nord Milano

Per delega del Direttore Generale, con deliberazione n. 169 del 22.02.2022

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO U.O.C. Affari Generali e Legali,

Dott.ssa Fiona Silvia Brera

ASST Monza

Per delega del Direttore Generale, con deliberazione n. 16 del 17.09.2021

IL DIRETTORE SANITARIO

Dott.ssa Laura Radice

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Antonietta Ferrigno